

Avanti la Ecc.ma R. Corte di Cassazione del Regno

ROMA

CONTRORICORSO

DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL TERRITORIO A SUD DI MANTOVA, con sede in Mantova, in persona del Regio Commissario *Ing. Comm. Ettore Parmeggiani*, elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto in Roma presso l'avv. Gino Luzzatti (Piazza SS. Apostoli N. 49) rappresentato e assistito dai sigg. *avvocati comm. Umberto Mantovani, di Mantova, e Camillo Giussani, di Milano*, per mandato speciale N. 5927 rep. dott. cav. A. Resti Ferrari in data 14 Marzo 1927

AVVERSO RICORSO

di FACCHINI ANTONIO, di Mantova, con eletto domicilio in Roma presso l'on. avv. Filippo Ungaro (Via del Tritone 142) e assistito dagli avvocati Attilio Gozzi, di Mantova, e Prof. Oreste Rannelletti, di Milano.

IN PUNTO

Preteso annullamento della sentenza della R. Corte d'Appello di Milano (Sezione di Brescia) in data 22 ottobre-3 novembre 1926 notificata con atto 27 novembre 1926 N. 931 Rep. Uff. Giud. Colombo.

FATTO

Così lo ritenne la Corte del Merito con la impugnata sentenza:

« Con atto di citazione 23 gennaio 1925 Facchini Antonio, per sè e quale Presidente del Consorzio di bonifica «Virgiliana», conveniva dinanzi al Tribunale di Mantova il Consorzio di bonifica «Sud Mantova» in persona del Commissario Ministeriale Ettore Parmeggiani, e deduceva: che,

« con rogito 29 settembre 1910 Notaio Bassani di Mantova, era stato
« costituito il Consorzio di Bonifica « Virgiliana », riconosciuto poi come
« Consorzio volontario di Bonifica con provvedimento prefettizio del 6 set-
« tembre 1912 riconosciuto ancora, con R. Decreto 18 giugno 1919, quale
« Consorzio di Bonifica di 2.a Categoria; *che in seguito era stato approvato*
« *il perimetro della bonifica riguardante i territori a sud di Mantova ed era*
« *stato così costituito il Consorzio di 1.a Categoria denominato Consorzio*
« *di Bonifica « Sud di Mantova » mediante R. Decreto 20 febbraio 1920, sus-*
« *seguito ad altro R. Decreto del 12 maggio 1920, col quale erasi appro-*
« *vato il relativo statuto; che il Commissario dell'Amministrazione del ri-*
« *detto Consorzio aveva fra l'altro stabilito il pagamento di un contributo*
« *provvisorio in ragione di superficie, a carico dei proprietari i cui terreni*
« *trovavansi compresi nel perimetro della bonifica, ed aveva compilati i*
« *ruoli relativi, che aveva dati in esecuzione all'esattore; che fra detti pro-*
« *prietari erano tutti coloro che facevano parte del Consorzio Virgiliana,*
« *in quanto nel comprensorio della bonifica « Sud Mantova », era compreso*
« *anche tutto il perimetro della bonifica « Virgiliana »; che mentre la bonifica*
« *« Sud Mantova » si stava eseguendo, quella dei terreni facenti parte del*
« *Consorzio Virgiliana era già compiuta; che i contributi imposti e iscritti*
« *sul ruolo del 1924 erano stati pagati, ma costituivano un duplicato asso-*
« *lutamente ingiustificato ed erano illegittimi sia formalmente che sostan-*
« *zialmente; per tutto ciò chiedeva che si dichiarasse la illegittimità del*
« *contributo in oggetto e si condannasse il Consorzio « Sud Mantova » alla*
« *restituzione delle somme indebitamente percepite ed alle spese.*

« In giudizio l'attore insisteva nella domanda rilevando che il Consor-

« zio Virgiliana mai era stato incluso nel « Sud Mantova » e che di conse-
 « guenza quest'ultimo mancava di ogni titolo per imporre il contributo in
 « contestazione. Il convenuto a sua volta eccepiva la incompetenza per ma-
 « teria dell'Autorità Giudiziaria, nonchè la improcedibilità della domanda
 « spiegata per difetto d'interesse e di azione del Consorzio « Virgiliana » e
 « per mancata integrazione del giudizio; eccepiva poi, sul merito, che la
 « inclusione del Virgiliana erasi verificata *ope legis* ed era ormai irrevocabile.

« Con sentenza 28 dicembre 1925-15 gennaio 1926 il Tribunale adito,
 « respinte tutte le eccezioni, come sopra proposte dal convenuto, accoglieva
 « la domanda attrice dichiarando illegittimo il contributo e condannando il
 « Consorzio « Sud Mantova » a restituire le somme percepite allo attore
 « Facchini Antonio per sè e quale concertzato del « Virgiliana ».

« Ma avverso tale sentenza proponeva appello il convenuto con atto
 « 23 Marzo 1926 ».

E la Corte del merito, con la impugnata sentenza, respinta l'eccezione
 di incompetenza per materia, dichiarata l'improcedibilità dell'azione da
 parte dello Attore Consorzio Virgiliana, ritenuta, per contro, la procedibilità
 di detta azione a favore del solo Facchini Antonio, in proprio, odierno Ri-
 corrente, con motivazioni che non sono investite da alcuna censura, pro-
 nunciava la sua decisione, per quanto ha riflesso al merito, come segue:

« Le disposizioni contenute sul più volte citato decreto 30 dicembre
 « 1923, convincono pienamente della legittimità del provvedimento emanato
 « il 5 febbraio 1924 dal Commissario del « Sud di Mantova ». *Dall'esame*
 « completo di dette disposizioni non può, invero, non trarsi il convincimento

« assoluto che la inclusione del territorio del « Virgiliana » nel perimetro
 « del « Sud Mantova » e l'obbligo da ciò derivante ai proprietari dei terreni
 « compresi nel « Virgiliana » di concorrere alla spesa per la bonifica propo-
 « stasi dal Sud Mantova, non dipendevano affatto dalla adesione del « Con-
 « sorzio Virgiliana », nè richiedevano particolari statuizioni governative, nè
 « infine rendevano necessario il contemporaneo scioglimento del « Virgi-
 « liana »; erano invece, quanto alla inclusione nel comprensorio della boni-
 « fica speciale di 1.a categoria, un naturale e semplice effetto della SITUA-
 « ZIONE TOPOGRAFICA dei terreni costituenti il « Virgiliana » e, quanto
 « all'obbligo di concorrere alla spesa suddetta, era essa una naturale conse-
 « guenza della applicazione delle disposizioni sopraricordate. Non dunque
 « la inclusione del Territorio del « Virgiliana » nel perimetro del Consorzio
 « di scolo « Fossegone », nè la deliberazione presa da detto Consorzio nel-
 « l'adunanza dell'11 novembre 1919, nè, infine, la qualità di membri del « Fos-
 « segone » rivestita da tutti i membri del « Virgiliana », furono gli elementi
 « che determinarono per questi ultimi le due conseguenze sopra cennate
 « (appartenenza al « Sud di Mantova » ed obbligo di pagare il contributo)
 « poichè se anche costoro non avessero appartenuto al ridetto Consorzio di
 « scolo, ovvero se anche questo avesse, in difformità degli altri tre Con-
 « sorzi di scolo, « Valle Paiolo, Fossato Gherardo, Bolognina » deliberato,
 « nella ricordata adunanza, di non aderire alla costituzione del « Sud di
 « Mantova », ovvero, infine, se anche nessuno dei membri del « Virgiliana »
 « avesse fatto parte del « Fossegone », nonostante tutto ciò, nulla avrebbe
 « eliminato il fatto che il perimetro del « Virgiliana » trovavasi, come tro-
 « vasi, interamente compreso in quello del « Sud Mantova », e questo sa-

«rebbe stato costituito anzichè alla unanimità, per volontà di quella mag-
 «gioranza che la legge dichiara a tal uopo sufficiente (art. 72 e 73): il che
 «avrebbe ugualmente importato per tutti i proprietari dei terreni compresi
 «nel perimetro della Bonifica speciale, l'obbligo di sottostare al tributo.

«Dalle disposizioni contenute nel capo intitolato «dei Consorzi per la
 «Bonifica di 1.a Categoria» (art. 68 e 75) si rileva invero, anzitutto, che
 «se il perimetro di una bonifica ricada in tutto od in parte nel territorio
 «di più Consorzi idraulici (e quindi tanto di Bonifica, che di scolo, di irri-
 «gazione ecc. ecc.) questi possano riunirsi in *Consorzio speciale* di esecu-
 «zione della bonifica con deliberazione della assemblea, a termini dei ri-
 «spettivi statuti (art. 68 cap. I).

«Ed è proprio quello che nella specie si è verificato fra i quattro Con-
 «sorzi di scolo sopra ricordati. Dispone poi l'art. 72 che il Prefetto, dopo
 «la pubblicazione della dimanda di costituzione e degli atti richiesti dal
 «precedente art. 71, convoca, non i rappresentanti dei Consorzi preesi-
 «stenti, bensì *i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro (il che con-*
 «*corre a dimostrare in modo eloquentissimo, che l'elemento ESSENZIALE*
 «*per la appartenenza o meno al Consorzio è sempre la UBICAZIONE DEI*
 «*TERRENI*, perchè essi deliberino sulla costituzione del Consorzio spe-
 «ciale e se questa riporti la adesione della maggioranza degli intervenuti,
 «purchè detta maggioranza rappresenti la maggiore parte del territorio
 «compreso nel perimetro della Bonifica, il Ministero promuoverà il De-
 «creto di costituzione. L'art. successivo (73) determina poi come e quando
 «l'adesione della maggioranza debba presumersi, per poter ugualmente
 «pervenire alla costituzione del Consorzio; ed esige il simultaneo concorso

« della condizione che, *in sede di pubblicazione della proposta, non siano*
 « *state mosse opposizioni, (ovvero siano state mosse, ma non state ricono-*
 « *sciute fondate), con l'altra condizione che, nell'adunanza degli interessati*
 « *la proposta abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza degli in-*
 « *tervenuti, e questa rappresenti almeno un quarto del territorio compreso*
 « *nel perimetro della Bonifica.*

« Come adunque si vede chiaramente dal complesso delle riassunte di-
 « sposizioni, la adesione del « Virgiliana » e la sua appartenenza al « Fos-
 « segone » furono e sono circostanze del tutto irrilevanti, *nei riguardi della*
 « *inclusione del territorio del « Virgiliana » nel perimetro del « Sud di Man-*
 « *tova »; onde riesce addirittura superfluo l'indagare sul valore e sulla por-*
 « *tata delle due deliberazioni 14 marzo 1918 e 22 febbraio 1923, adottate*
 « *rispettivamente dall'assemblea e dalla deputazione del « Virgiliana », e*
 « *dallo Attore invocate a conferma della mancata adesione di detto Con-*
 « *sorzio alla costituzione del « Sud Mantova ». Se anche però fosse utile*
 « *esaminarle, dovrebbe in ogni caso alle medesime opporsi che, nel reclamo*
 « *fatto dal « Virgiliana » al Ministero contro il provvedimento del Commis-*
 « *sario, IL FATTO CHE LA BONIFICA VIRGILIANA ENTRO' IN QUELLA*
 « *SUD DI MANTOVA, sta pure in seguito a pressioni di vario genere e*
 « *sia pure senza esplicita adesione, È ESPRESSAMENTE AMMESSO.*

« E dovrebbe rivelarsi altresì che nella seconda delle precisate delibe-
 « razioni, in quanto si richiese con essa che fosse chiamato un rappresen-
 « tante del « Virgiliana » in seno alla commissione di classifica, per accordi,
 « prima di stabilire i criteri di classifica del territorio consorziale *agli et-*
 « *letti del contributo, venne con ciò in modo manifesto RICONOSCIUTO*

« L'OBBLIGO DEI MEMBRI DEL « VIRGILIANA » DI SOPPORTARE
« QUELL' ONERE E, IMPLICITAMENTE, LA APPARTENENZA DEI
« MEDESIMI AL « SUD DI MANTOVA », nonostante la mancata adesione
« del « Virgiliana » alla costituzione del « Sud Mantova » rilevata anche nella
« deliberazione in parola. Non senza importanza è infine IL FATTO che,
« con recente decreto, il MINISTERO ABBIA AUTORIZZATO L'ESECU-
« ZIONE DI OPERE PER L. 1.768.711,95, NEL TERRITORIO DEL « VIR-
« GILIANA », concorrendo anche questo a convincere DELLA AVVENUTA
« INCLUSIONE NEL « SUD MANTOVA » DEL TERRITORIO MEDESIMO.
« Nè miglior sorte, dopo il già detto, può toccare agli altri due argomenti
« addotti dall'Attore per dimostrare come il « Virgiliana » non potesse in-
« vece considerarsi incluso nel « Sud Mantova ». Egli ha invero rivelato,
« oltre alla mancanza di ogni deliberazione favorevole a quella inclusione, il
« fatto che nessuna disposizione superiore la avrebbe decretata e quello,
« altresì, che, nel caso concreto, avrebbe dovuto disporsi lo scioglimento
« del « Virgiliana ». Ma è agevole rispondere che, se non da disposizioni
« particolari, emanate cioè con speciale riguardo alla condizione del « Vir-
« giliana », questa risulta, ciò nonostante, contemplata e regolata da quelle
« di indole generale innanzi richiamate ed illustrate; che, *inoltre*,
« in ordine all'altro obbietto, non si comprende quale influenza possa spie-
« gare, sulla questione principale della appartenenza o meno del territorio
« del « Virgiliana » al perimetro del « Sud Mantova » il fatto del non de-
« cretato scioglimento del primo di tali consorzi. Sarà esso che, ove ricono-
« sca di non aver più scopo alcuno da perseguire, ovvero quando constati
« che le proprie finalità restino assorbite da un altro ente legalmente ed

« irrevocabilmente costituito, dovrà provvedere alla propria soppressione;
« ma la sua sopravvivenza non potrà certo influire su uno stato di fatto
« e di diritto quale quello che dagli elementi e dalle disposizioni sopraci-
« tati, è venuto ormai a costituirsi.

« Nè può fare al caso la invocazione dell'art. 60 del Decr. 30 settembre
« 1923, perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, ivi è preveduto
« il caso che il comprensorio di un consorzio di *Bonifica* includa per intero
« il territorio di preesistenti consorzi di *scolo, di difesa, di irrigazione e*
« *derivazione*, ed è disposto che in tale ipotesi, si provvederà alla soppres-
« sione dei consorzi preesistenti trasferendone le funzioni al Consorzio di
« *Bonifica*. Ora, mentre il fondamento di tali disposizioni è manifesto, es-
« sendo logico che le minori opere di scolo, di difesa, di irrigazione e di
« derivazione vengano assorbite e affidate al Consorzio di *Bonifica*
« nelle cui più late funzioni tutte possano ben rientrare, è chiaro
« che, nella specie, si è fuori della ipotesi prevista dal citato articolo, in
« quanto il « *Virgiliana* » era *Consorzio Bonifica*; con questo per giunta
« che, essendo di seconda categoria, tale cioè da presentare (art. 2) van-
« taggi limitati, di carattere privato, a differenza di quelli di prevalente in-
« teresse sociale, propri delle bonifiche di prima categoria, la sua coesi-
« stenza assieme al « *Sud Mantova* », lungi dall'apparire un inutile pleona-
« smo, sembra invece, **ALMENO IN ASTRATTO**, possibile e vantaggiosa.
« Se poi in concreto sarà il contrario, se cioè il contributo dovuto al « *Sud*
« *Mantova* » costituirà effettivamente pei membri del « *Virgiliana* » un inutile
« duplicato, essi potranno provvedere di conseguenza, ma nessun costrutto
« potrebbero mai trarre da simile circostanza nel presente giudizio, sia per-

« *chè la decisione potrebbe importare un'indagine sul merito del provvedimento amministrativo, inibita al Magistrato ordinario, sia soprattutto perchè, di fronte alle disposizioni di legge ormai più volte ricordate, non potrebbe certo rappresentare un motivo valido a dispensare i suddetti dal pagamento del contributo al Consorzio Speciale di 1.a categoria, il fatto che essi stiano pagandone un secondo al « Virgiliana », ovvero il fatto che nulla più di quanto loro proviene dalle opere del « Virgiliana » essi possano attendersi dalla bonifica del « Sud Mantova ».*

« *Che poi, STABILITA LA CERTA ED INDISCUTIBILE INCLUSIONE NEL PERIMETRO DI DETTO CONSORZIO DEL TERRITORIO DEL « VIRGILIANA », discenda da ciò l'obbligo per i proprietari dei terreni facenti parte di quest'ultimo, non come membri del « Virgiliana », ma semplicemente come proprietari di terreni inclusi ANCHE NEL PERIMETRO del « SUD DI MANTOVA », di pagare a quest'ultimo il contributo de quo, emerge direttamente ed indirettamente da una serie di disposizioni di indubbia interpretazione.*

« *Statuisce invero e anzitutto, l'art. 12 che le opere di bonifica sono eseguite a spese, e col concorso dei proprietari dei beni inclusi nel perimetro di bonificazione. Gli art. 16 e 54 provvedono poi separatamente per le opere di Bonifica di prima categoria e per quelle di seconda, disponendo in ordine alle prime, che le spese sono sostenute per tre decimi dai proprietari degli immobili COMPRESI NEL PERIMETRO, ed in ordine alle seconde, che le spese sono sostenute per sette decimi DAI PROPRIETARI STESSI.*

« *Aggiunge l'art. 16 che il contributo di questi costituisce un onere*

« reale dei fondi; e già si è avuto occasione di ricordare anche l'art. 65,
 « per effetto del quale i contributi vengono riscossi *con le forme e coi pri-
 « vilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta fondiaria.*

« Risulta dall'art. 14 che la ripartizione della spesa fra le singole pro-
 « prietà interessate è fatta PROVVISORIAMENTE in ragione di superficie,
 « mentre, A BONIFICA COMPIUTA, il contributo a carico delle singole
 « proprietà è stabilito in ragione dell'effettivo beneficio conseguito. NON
 « SPETTA PER ALTRO AL PRIVATO ALCUN PROVVEDIMENTO PER
 « IL MANCATO O MINORATO BENEFICIO DIPENDENTE DALLA BO-
 « NIFICA (art. II comma 2.o). Ma il concetto della *obbligatorietà* del con-
 « tributo per tutti i proprietari dei *BENI COMPRESI NEL PERIMETRO*,
 « risulta *ancor più manifesto* da altre disposizioni.

« Leggesi infatti nell'art. 15 che nei casi nei quali sia dalla legge pre-
 « visto un concorso delle Province e dei Comuni sono *tenuti a contribuire*
 « quegli enti il cui territorio ricada in tutto od in parte nel perimetro.

« E analogamente dispone l'art. 19 che quando alla esecuzione della
 « bonifica provveda direttamente lo Stato, la determinazione *delle quote*
 « *dovute dagli enti e dai proprietari interessati, è fatta con apposito pro-
 « getto economico ecc.* Ed in relazione a ciò, l'art. 20 dispone che il contri-
 « buto a carico degli Enti e dei proprietari interessati è versato in un nu-
 « mero di annualità non minore di cinque e non maggiore di cinquanta, ecc.

« Dopo di che, più nulla occorre davvero aggiungere per dimostrare
 « che, *di fronte alla INCONTESTATA CIRCOSTANZA CHE I TERRENI*
 « *APPARTENENTI AL FACCHINI*, alla pari di quelli di tutti gli altri mem-
 « bri del « Virgiliana », *ERANO E SONO COMPRESI NEL PERIMETRO*

« DEL « SUD MANTOVA », (di guisa che, per le esposte ragioni, il Facchini come gli altri, si trovò volente o nolente, a far parte di quest'ultimo Consorzio) la imposizione del contributo più volte ricordato fu sicuramente legittima; dal che deriva anche l'infondatezza della dimanda di restituzione delle somme pagate ».

Per tali motivi la Corte giudicò come in appresso:

« a) Dichiarò improponibili le dimande spiegate con atto 23 gennaio 1925 da Facchini Antonio, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sud di Mantova.

« b) Respinge le dimande come sopra proposte dal Facchini stesso, in proprio e per l'effetto assolve il Consorzio convenuto da ogni avversaria pretesa.

« c) Condanna il Facchini in proprio e nel nome nelle spese del primo e secondo giudizio da liquidarsi dal Consigliere estensore su presentazione di apposita nota, oltre a quelle per la presente e successive ».

Per l'annullamento di tale pronuncia ricorre il solo Facchini Antonio, in proprio, avanti codesto Supremo Collegio, sulla base del seguente

UNICO MEZZO

Pretesa violazione e lalsa applicazione degli art. 68 e 75 del R. Decreto (T. U.) 30 dicembre 1923 n. 3256 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni, paludosi, e degli art. 3 e segg. 57 e segg. 63 e segg. del R. Decreto (T. U.) 25 luglio 1904 n. 523 sulle opere idrauliche, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 art. 22 e segg., nonchè degli art. 12 e segg. e 63 del R. Decreto (T. U.) 30 dicembre 1923.

Censura il Ricorrente l'impugnata sentenza della Corte del merito, perchè, a suo dire, avrebbe fatto discendere l'affermazione *che gli immobili del Facchini Antonio e degli altri proprietari compresi nel territorio della « Virgiliana » risultino tutti inclusi nel perimetro del Consorzio Sud di Mantova* (per dedurne poi l'obbligo del Facchini e di costoro di pagare a costoso Consorzio il contributo in disputa), da una inesatta interpretazione degli art. 68 a 75 del T. U. 30 dicembre 1923 N. 3256, decidendo su *tali basi* la causa.

L'art. 68 non potrebbe applicarsi, a dire della Controparte, ai consorzi di *bonifica*, ma a quelli *idraulici*.

Gli art. 70 a 75 riguarderebbero poi la costituzione di consorzi di bonifica su domanda di interessati, o dietro iniziativa del Prefetto. La Corte di Brescia avrebbe interpretato tutti gli art. dal 68 al 75, non come regolanti ipotesi *diverse*, ma come regolanti *una sola e medesima* ipotesi e li avrebbe, comunque, applicati a sproposito alla specie, sia perchè il Consorzio Sud di Mantova è consorzio di bonifica e non idraulico, sia perchè non venne costituito per iniziativa degli interessati o del Prefetto, ma in seguito alla riunione in consorzio speciale dei quattro consorzi preesistenti di scolo Valle Paiolo, Fossato Gherardo, Bolognina, Fossegone.

« Riconosciuti questi vizi della sentenza, prosegue il Ricorrente, si dimostra senza base l'assunto della Corte che i proprietari consorziati nel Consorzio « Virgiliana » furono compresi nel consorzio Sud di Mantova e per ciò illegittima tutta la decisione della causa, perchè la *seconda* parte della sentenza, riguardante l'obbligo dei proprietari consorziati nel « Virgiliana » di pagare i contributi *de quo* al Consorzio Sud di Mantova, non

« è che la *conseguenza* di quella errata premessa.

Con ciò la impugnata sentenza avrebbe anche violati gli art. 12 e segg. e 63 R. D. 30 dicembre 1923, ammettendo la legittimità di un contributo consorziale a carico di proprietari di terreni *non* appartenenti al Consorzio Sud di Mantova.

Ma, a nostro ben fermo avviso, tutte codeste censure sono manifestamente infondate.

Non sussiste che la Corte del merito abbia dedotto la SOSTANZIALE circostanza di fatto che gli immobili del Ricorrente risultino compresi nel perimetro del Consorzio di Bonifica Sud di Mantova, a traverso la interpretazione di *norme giuridiche*.

Tale circostanza era PACIFICA in CAUSA, per concorde ammissione delle parti, e tanto nell'esposto della avversaria citazione quanto a pagina 3 della stessa comparsa conclusionale del Facchini Antonio, scambiata avanti la Corte di Brescia, *In solennemente riconfermata*.

La Corte del merito esaminava, tuttavia, anche le deliberazioni 14 marzo 1918 e 22 febbraio 1923 rispettivamente adottate dall'assemblea e dalla Deputazione del Virgiliana, nonchè i reclami, sull'argomento del contributo in disputa, da questo Consorzio avanzati al Ministero competente e dal Ministero respinti. E con sovrano apprezzamento scriveva:

« Nel reclamo fatto dal Virgiliana al Ministero contro il provvedimento
 « del Commissario, il fatto che la bonifica Virgiliana ENTRO' in quella Sud
 « di Mantova, sia pure a seguito di pressioni di vario genere, E' ESPRES-
 « SAMENTE AMMESSO ».

E ancora: « Deve rilevarsi che nella seconda delle precisate delibera-

« zioni, in quanto si richiese con esse che fosse chiamato un rappresen-
 « tante del Virgiliana in seno alla commissione di classifica per accordi,
 « prima di stabilire i criteri di classifica del terreno consorziale « AGLI
 « EFFETTI DEL CONTRIBUTO », venne, con ciò, *in modo manifesto ri-*
 « *conosciuto* L'OBBLIGO DEI MEMBRI DEL VIRGILIANA DI SOPPOR-
 « TARE QUELL'ONERE E, IMPLICITAMENTE, L'APPARTENENZA DEI
 « MEDESIMI AL SUD DI MANTOVA, NONOSTANTE LA MANCATA
 « ADESIONE DEL VIRGILIANA alla costituzione del Sud di Mantova, ri-
 « levata nelle deliberazioni in parola ».

E da ultimo: « *Non senza importanza è infine il fatto che con recente*
 « *Decreto il Ministero abbia autorizzato l'esecuzione di opere per Lire*
 « *1.768.711,95, NEL TERRITORIO DEL VIRGILIANA, CONCORRENDO*
 « ANCHE QUESTO A CONVINCERE DELLA AVVENUTA INCLUSIONE
 « NEL SUD DI MANTOVA DEL TERRITORIO MEDESIMO.

Onde rettissimamente concludeva:

« Che, stabilita la CERTA E INDISCUTIBILE INCLUSIONE NEL PE-
 « RIMETRO DEL CONSORZIO SUD DEL TERRITORIO DEL VIRGI-
 « LIANA, discenda da ciò l'obbligo per i proprietari dei terreni facenti parte
 « di quest'ultimo, non come membri del « Virgiliana », *ma semplicemente*
 « *come proprietari di terreni inclusi anche nel perimetro Sud di Mantova,*
 « di pagare a quest'ultimo il contributo *de quo*, emerge direttamente e in-
 « direttamente da una serie di disposizioni di indubbia interpretazione ».

Tali disposizioni di legge (art. 12, 14, 15, 16, 19, 20, 65 T. U.citato)
 la Corte analizzava incensurabilmente ribadendo:

« Dopo di che più nulla occorre aggiungere davvero, per dimostrare

« che, di fronte alla incontestata circostanza che i terreni appartenenti al
« Facchini alla pari di quelli di tutti gli altri membri del Virgilliana erano
« e sono compresi nel perimetro del Sud di Mantova, la imposizione del
« contributo più volte ricordato fu sicuramente legittima ».

Se, adunque, come facilmente dimostrammo, la fondamentale constatazione della appartenenza dei terreni del Facchini al perimetro del Consorzio Sud di Mantova trova nelle decisioni della Corte del merito la sua *unica* ragion d'essere non già nei risultati di una qualsiasi analisi di disposizioni legislative, ma in un apprezzamento insindacabile dei documenti della causa, del comportamento e delle ammissioni delle parti in disputa, tale constatazione è sottratta al sindacato della Corte Suprema, e cadono di per sé le censure della Controparte mosse al riguardo avverso la decisione medesima.

La Corte di Brescia si occupò, è vero, anche degli art. 68 a 75 del T. U. 30 dicembre 1923, ma sotto altro e ben diverso profilo, da quello dedotto dal Ricorrente.

Il Facchini aveva sostenuto che i contributi in disputa non potevano, fra l'altro, essergli addossati, perchè il « Consorzio Virgilliana non aveva aderito al Consorzio Sud di Mantova ». Ora, sebbene la Corte, analizzando la sopra citata deliberazione 22 febbraio 1923 della Deputazione del Virgilliana e il Ricorso del Virgilliana dianzi accennato al Ministero, abbia trovato modo di escludere in FATTO la veridicità di tale asserzione del Ricorrente (il che sarebbe bastato ai fini della controversia), volle anche, in precedenza, osservare come, se pur fosse stata esatta la di lui asserzione non ne sarebbe venuto giovamento alcuno alla sua tesi, giacchè, *nonostante*

ciò, « nulla avrebbe eliminato il fatto che il perimetro del Virgiliana trovavasi, come trovavasi, interamente compreso in quello del Sud di Mantova, e ciò COME UN NATURALE E SEMPLICE EFFETTO DELLA SITUAZIONE TOPOGRAFICA DEI TERRENI COSTITUENTI IL VIRGILIANA » indipendentemente, quindi, dalla volontà positiva o negativa del Virgiliana.

A dimostrare il sicuro fondamento di tale principio richiamava appunto l'art. 68 del citato T. U. il quale dispone (cap. I) che « Se il perimetro di una bonifica ricada in tutto o in parte nel territorio di più consorzi IDRAULICI, questi possono riunirsi in CONSORZIO SPECIALE DI ESECUZIONE DELLA BONIFICA, con deliberazione dell'assemblea a termini dei rispettivi statuti ». Onde la Corte di Brescia soggiungeva: « Ed è proprio quello che nella specie si è verificato fra i quattro consorzi di scolo sopra indicati » (Valle Paiolo, Fossegone, Fossato Gherardo, Bolognina).

A ulteriormente ribadire il fondamento di quel principio la Corte richiamava ancora gli art. 71 e segg. del T. U., per dedurre che anche i casi quivi previsti dalla legge *insieme* a quelli del citato art. 68, CONCORREVANO tutti a dimostrare, in modo eloquentissimo, che l'elemento essenziale per l'appartenenza o meno al Consorzio è SEMPRE LA UBICAZIONE DEI TERRENI.

Tali richiami, fatti in via di esemplificazione o interpretazione analogica, e *ad abundantiam*, sono esattissimi di per sè. Nel prospettarli, la Corte del merito non ha certo confuso — come pretende il Ricorrente — le diverse ipotesi contemplate dagli art. 68 e segg. T. U. sul modo di formazione e costituzione dei vari Consorzi; ha distinto i consorzi idraulici da quelli di bonifica, nonchè quelli creati per iniziativa del Prefetto o degli in-

teressati.

Ma potesse anche dirsi, in assurda e negatissima ipotesi, non impeccabile la motivazione della Corte su tale punto della controversia, ciò non potrebbe certamente portare all'annullamento della impugnata sentenza, volta che, *indipendentemente dai criteri giuridici che la guidarono nell'affermazione che la pretesa adesione del Virgiliana al Consorzio Sud di Mantova non fosse necessaria ai fini della legittimità della imposizione dei contributi de quo*, apprezzando insindacabilmente i documenti di causa, *si convinse che il Consorzio Virgiliana RICONOBBE IN MODO MANIFESTO L'OBBLIGO DEI SUOI MEMBRI DI SOPPORTARE DETTO ONERE E, IMPLICITAMENTE, L'APPARTENENZA DEI MEDESIMI AL SUD DI MANTOVA (Del. 22 febbraio 1923); si convinse che la bonifica Virgiliana ENTRO' in quella del Sud di Mantova, (reclamo Ministeriale) e che il territorio del Virgiliana FU INCLUSO NEL PERIMETRO del Consorzio Sud di Mantova (decreto Ministeriale).*

Tutto ciò doveva logicamente e giuridicamente portare, come avvenne, a una declaratoria di piena legittimità del contributo in disputa, se è vero, come non si disconosce dallo stesso Ricorrente, che appunto giusta l'art. 12 T. U. «LE OPERE DI BONIFICA DEBBONO ESSERE ESEGUITE A SPESA O COL CONCORSO DEI PROPRIETARI DEI BENI INCLUSI NEL PERIMETRO DI BONIFICAZIONE».

Ma si dice ancora *ex adverso* che la sentenza impugnata merita altra e finale censura per aver violato, sotto ulteriore aspetto, gli art. 12 e segg. e 63 T. U., non essendo giuridicamente ammissibile, alla stregua di tali disposizioni di legge, che il Facchini Antonio possa essere costretto a pagare

due distinti contributi per un unico titolo (bonificazione di terreni), l'uno al Consorzio Virgiliana, l'altro al Consorzio di Bonifica Sud di Mantova.

Se non che la censura non ha base, giacchè, come giustamente osservò anche la sentenza impugnata, i due contributi sono legalmente giustificati dall'essere gli immobili del Facchini partecipi *ope legis* e per la loro UBI-CAZIONE TOPOGRAFICA dei *benefici* e degli *oneri* delle *due* bonifiche, l'una di II categoria, *tale cioè da presentare vantaggi limitati e di carattere privato*, l'altro di I categoria da presentare invece CARATTERI ED INTERESSE DI PREVALENTE INDOLE SOCIALE. (art. 2).

E' poi fuori discussione che il contributo a favore del Sud di Mantova, contro il quale il Ricorrente muove le sue lagnanze, venne determinato in VIA PROVVISORIA e in ragione di superficie (art. 14). Sarà quindi a bonifica compiuta e soltanto allora e non certo avanti il Magistrato ordinario che esso potrà essere eventualmente riveduto *in ragione dell'effettivo beneficio conseguito da parte degli interessati*, fermo sempre, ben s'intende, il disposto dell'art. 11 T. U., per cui non spetta al privato alcun risarcimento per il mancato o minorato beneficio dipendente dalla bonifica.

Ma intanto la legittimità del *particolare contributo provvisorio de quo*, trova la sua *duplice* base legale, non solo nel disposto del citato art. 12, ma nella prima parte del successivo art. 14 T. U., essendo indubbia, per le discorse ragioni, tanto la partecipazione attuale degli immobili del Ricorrente al perimetro del Sud di Mantova, quanto, in dipendenza di tale indiscutibile circostanza, la giuridica loro obbligatorietà a subire quell'onere reale; nè sussistendo, in contrario, alcuna disposizione di legge, che dispensi da codesto onere (quanto meno *provvisorio*) gli immobili partecipi

di due inconfondibili perimetri di bonifiche, di prima e seconda categoria, aventi fra loro finalità assolutamente diverse e distinte di generale pubblico o privato interesse

Di tutte le denunciate norme di legge la Corte di Brescia ha fatto adunque la più esatta valutazione e applicazione, talchè fidenti

CONCLUDIAMO

Piaccia a Codesto Supremo Collegio rigettare il Ricorso *ex adverso* proposto contro la pronuncia in epigrafe richiamata, con la condanna del Ricorrente nelle spese.

AVV. CAMILLO GIUSSANI

AVV. UMBERTO MANTOVANI

ELENCO DOCUMENTI

- 1) Mandato speciale in capo ai sottoscritti avvocati 14-3-1927 N. 5727 rep. d.r cav. Resti Ferrari Alessandro, legalizzato.
- 2) Fascicolo di atti e documenti di I e II giudizio.
- 3) Sentenza impugnata.
- 4) Deliberazione 14-3-1927 del R. Commissario del Consorzio Sud di Mantova, con visto Prefettizio, in punto ad autorizzazione di stare in giudizio del detto Consorzio nello stadio attuale della causa e a nomina di procuratori speciali, legalizzata.

AVV. CAMILLO GIUSSANI

AVV. UMBERTO MANTOVANI